

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

(in applicazione dell'art. 133 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018)

AVVERTENZA – Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui al presente documento solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE E SEDE LEGALE DELL'INTERMEDIARIO	BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI VIA MAZZINI 20 29121 PIACENZA (PC)
RECAPITO TELEFONICO E EVENTUALI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DELL'INTERMEDIARIO E SITO INTERNET	0523 / 542111 www.bancadipiacenza.it info@bancadipiacenza.it bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it
SEZIONE, NUMERO E DATA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI	D000080291 5 MARZO 2007

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può presentare reclami scritti all'impresa di assicurazione aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, o il comportamento del distributore (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori).

I recapiti per i reclami da rivolgere all'impresa di assicurazione sono contenuti nel **Documento contenente le Informazioni Chiave (KID)**.

Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa di assicurazione o dell'intermediario nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nel **Documento informativo precontrattuale (DIP) aggiuntivo IBIP**.

Inoltre, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria il contraente può avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie secondo le modalità indicate nel **Documento informativo precontrattuale (DIP) aggiuntivo IBIP**.

I reclami relativi al comportamento della Banca, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati direttamente alla sede dell'intermediario a:

Ragione sociale	BANCA DI PIACENZA – SOC. COOP. PER AZIONI
Lettera raccomandata o posta ordinaria	Via Mazzini 20 – 29121 Piacenza (PC)
Posta elettronica	segreteria.generale@bancadipiacenza.it
Posta elettronica certificata	bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it

La Banca di Piacenza ha individuato come responsabile della trattazione dei reclami l'Ufficio Reclami, costituito nell'ambito dell'Ufficio Segreteria generale e legale.

Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- gli estremi del ricorrente ed il relativo recapito
- i dati relativi al rapporto di intermediazione assicurativa interessato
- i motivi del reclamo
- la firma del ricorrente

L'Ufficio Reclami della Banca tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto al contraente entro i seguenti termini:

- 45 giorni se il reclamo riguarda i prodotti di investimento assicurativi di Ramo I e Multiramo
- 60 giorni se il reclamo riguarda i prodotti di investimento assicurativi di Ramo III e di Ramo V

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

La Banca di Piacenza, nella sua qualità di intermediario assicurativo, informa che:

- non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari a o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione sotto elencate
- le stesse imprese di assicurazione e le loro eventuali controllanti non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca stessa

con riguardo al contratto proposto:

- non fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, commi 3 e 4, del Codice delle Assicurazioni Private, ovvero presta una consulenza non indipendente
- la consulenza fornita è di natura obbligatoria, ai sensi dell'articolo 135-quater del Regolamento Intermediari Consob
- la consulenza prestata non grava economicamente sui clienti ai sensi dell'art. 121-septies, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private
- effettua una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi
- distribuisce contratti in assenza di vincoli di esclusiva che le impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese di assicurazione. La Banca distribuisce contratti delle seguenti imprese di assicurazione con le quali ha rapporti di affari senza avvalersi della collaborazione di altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

ARCA VITA S.P.A. – Via del Fante 21, 37122 Verona (VR)
--

ARCA VITA INTERNATIONAL DAC - 4-5 Dawson Street, Dublin 2, Repubblica d'Irlanda

GENERTELLIFE S.P.A. – Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV)
--

CRONOS VITA ASSICURAZIONI S.P.A. – Via Fra' Pampuri 13 – 20141 Milano

- non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stessa o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui sia possibile offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente
- i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso
- percepisce un compenso sotto forma di una combinazione di commissione inclusa nel premio assicurativo e altro tipo di compenso, compresi benefici economici ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

Le notizie riguardanti le attività prestate e loro caratteristiche, le strategie di investimento e i rischi associati al prodotto, i costi e gli oneri sono contenute nel **Documento contenente le Informazioni Chiave (KID)**.